



Spett. INSIEL S.p.A.

Via San Francesco, 43 34133 Trieste (TS)

PEC: protocollo@pec.insiel.it

c.a. Responsabile Unico del Progetto

arch. Ariel Camerini

Prot. 22128/G

Prot. 184/24

Udine, 22 gennaio 2024

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di ambienti dedicati ad uffici in modalità smart working e coworking presso l'immobile di via San Francesco 4 a Udine

CIG: A03D503F44 – CUP: D22H17000110002

Osservazioni

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che la procedura aperta pubblicata da Codesta Stazione Appaltante in data 22/12/2023, è stata esaminata da ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S.

Dall'esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata dall'Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate di seguito e nei documenti allegati (Check list criticità).

Si evidenzia in particolare che:

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 18 – Disciplinare di gara)

La procedura di gara è successiva all'entrata in vigore della legge sull'equo compenso: l'art. 8, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, sancisce che "la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso" così come prescritto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 49/2023:

. . .

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai

parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

. . .

La Delibera ANAC 20 luglio 2023 n. 343, uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, sancisce l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 al settore dei contratti pubblici in cui si ribadisce il seguente principio fondamentale: " le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adequatamente la scelta effettuata.

Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e di conseguenza l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri.

Alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa".

Si rileva inoltre che il CNI ha stabilito che l'accettazione di compensi inferiori a quelli determinati secondo i parametri previsti, costituisce un **illecito disciplinare del professionista**.

<u>Il calcolo dell'importo a base di gara NON è corretto</u> Le prestazioni:

Qcl.04: Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Dovrebbero essere applicate a tutte le categorie d'opera e quindi anche alla categoria EDILIZIA

Poiché lo schema di contratto all'art. 3 prevede che il Professionista:

deve verificare e gestire gli elaborati prodotti dall'Appaltatore - anche in formato BIM – gestendo file, documentazione e informazioni coordinando le attività con l'appaltatore e RUP

. . .

L'importo dei corrispettivi deve essere incrementato del 10% (D. Lgs n. 36/2023 Allegato I.13 – art. 2, comma 5)

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 6.3 - Disciplinare di gara)

Il comma 16 dell'art. 225 del D. Lgs n. 36/2023 dispone che dal 1º luglio, "in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati".

Pertanto le indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 1 riguardanti i Requisiti di partecipazione che prevedevano:

b) <u>all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura</u>, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

Non sono più applicabili.

Pur apprezzando la volontà di ampliare la platea dei possibili partecipanti al bando con la possibilità di dimostrare i requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti agli ultimi dieci anni, non possiamo non rilevare che il D. Lgs 36/2023 - Art 100 (Requisiti di ordine speciale), al comma 11 prevede che:

...

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

. . .

Pertanto si invita la SA in indirizzo a verificare i contenuti del bando introducendo le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate nel rispetto delle norme e nei termini illustrati ed a provvedere alla sua rettifica con contestuale proroga dei termini di scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela.

Gli Ordini scriventi manifestano la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi richiamati nel documento allegato, ferma restando l'opzione, nel caso di mancata condivisione delle criticità rilevate, di richiedere all'ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un parere ai sensi dell'art. 220 del D.Lgs. 36/2023.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine Architetti P.P.C. Prov. di Udine dott, arch. Paolo Bon

=1.4

Il Presidente dell'Ordine Ingegneri Prov. di Udine dott. ing. Giovanni Piccin (FIRMATO DIGITALMENTE)